



## COMUNE DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

REP. N. 162

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E REALIZZAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L' anno duemilaventitrè addì ventuno del mese di Dicembre nella Residenza Municipale di Tusa, avanti a me Dr.ssa Testagrossa Anna Angela Segretario del Comune di Tusa, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

da una parte, la Sig.ra Levanto ing. Giuseppa, nata [REDACTED], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tusa, codice fiscale 85000610833 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

dall'altra il Sig. Giuliano Geom. Antonino nato a [REDACTED],  
[REDACTED]

nella qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa AS COSTRUZIONI SRLS con sede in Brolo (ME) in via Trento n. 234, P.I. 03342710831, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario comunale sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n.343, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, è stato pubblicato Avviso prot.48047/2021 relativo al piano per asili nido e scuole dell'infanzia;

- l'Amministrazione comunale, nell'ambito del programma politico di riqualificazione sociale del territorio, ha partecipato all'avviso suddetto, mediante apposito sistema informativo, con l'intervento di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO”, CUP I36F22000150006, per un importo complessivo di € 850.000,00;

- il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale, con esito positivo;

- in data 14/12/2022 è stato trasmesso l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO

SCOLASTICO GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO”, CUP I36F22000150006, tra il Ministero dell’Istruzione e il Soggetto attuatore, Comune di Tusa;

- in data 10/02/2023 è stato trasmesso l’addendum all’accordo di concessione di finanziamento;

Considerato che con la sottoscrizione del suddetto atto di concessione di finanziamento l’Amministrazione si è impegnata a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento e dei target della misura PNRR di riferimento e che, pertanto, le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma stabilito nell’atto di concessione;

Che con delibera di G.C. n. 65 del 21.4.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico già destinato ad asilo nido, per l’importo complessivo di € 850.000,00;

Che con la successiva delibera di G.C. n. 66 del 21.4.2023 è stata formulata la direttiva al Responsabile dell’Area tecnica di procedere all’appalto integrato al fine della realizzazione in maniera spedita ed efficace degli interventi finanziati dall’Unione Europea, secondo la disposizione speciale a carattere derogatorio del comma 5 dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021;

Che la somma complessiva dell’intervento trova copertura nei Fondi PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca"– Componente 1 "Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università" – Investimento 1.1. "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

Che con determina del responsabile dell'area tecnica n. 88 del 5.5.2023 veniva scelta, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del DLgs. n. 50/2016, la procedura dell'appalto integrato per il progetto dei lavori di Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico già destinato ad asilo nido (affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori), secondo la disposizione speciale a carattere derogatorio dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 e ai sensi dell'art. 59 del comma 1 bis del D.Lgs. n. 50/2016, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11.9.2020 n. 120, così come modificata dal D.L. n. 77/2021, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis e all'art. 95 e si demandava alla Centrale Unica di Committenza c/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 di avviare la procedura di gara telematica per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 588.000,00 per lavori a b.a., € 12.000,00 per oneri sulla sicurezza, € 23.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali per competenze tecniche relative alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica;

Che con lettera della CUC prot. n. 0000924 del 15.5.2023 sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici;

Che il termine entro cui fare pervenire le offerte è stato fissato al 26.5.2023 ore 8.30 con apertura delle buste il 26.5.2023 ore 8.35;

Che entro le ore 8.30 del 26.5.2023 sono state ricevute sulla piattaforma web [tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it](http://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it) n. 02 offerte;

Che le operazioni di gara iniziate il 26.5.2023 si sono completate la stessa

giornata, giusto verbale di procedura telematica n. 01, da cui risulta la proposta di aggiudicazione, sotto le riserve di legge, dell'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio già destinato ad asilo nido - affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, all'IMPRESA AS COSTRUZIONI SRLS con sede in Brolo Via Trento n. 234, che ha offerto il ribasso del 27,813% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 441.062,57 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.000,00.

La Ditta, in sede di gara, ha altresì dichiarato che l'offerta economica formulata tiene conto di quanto previsto per il rispetto in fase di esecuzione dei lavori dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e della Relazione Do Not Significant Harm - DNSH.

La Ditta in sede di gara ha dichiarato di non essere in possesso dei requisiti richiesti per i servizi di costruzione e progettazione e che intendeva avvalersi dei requisiti dell'operatore ausiliario ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe in qualità di mandatario di un RTP da costituirsi. Il predetto professionista congiuntamente alla Ditta ha dichiarato per se e per i soggetti appartenenti al costituendo RTP il possesso dei requisiti richiesti.

In sede di gara è stato prodotto contratto di avvalimento tra l'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe - Ausiliario e la Ditta AS COSTRUZIONI SRLS - Ausiliato, dal quale risulta tra l'altro che il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall'Ausiliato.

Che il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato sul sito informatico del Consorzio per 15 giorni consecutivi non festivi dal 26.05.2023 al 10.06.2023 e contro di esso non sono pervenuti né opposizioni o reclami,

giusta certificazione del responsabile della CUC.

Che con nota del 23.06.2023 la Centrale Unica di Committenza, trasmetteva la documentazione relativa alla gara in oggetto.

Che con determina dirigenziale n. 110 del 30.05.2023 è stato approvato il verbale contenente la proposta di aggiudicazione della gara del 26.05.2023, relativa all'affidamento tramite appalto integrato del servizio di progettazione (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica) e realizzazione dei lavori di Demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico già destinato ad asilo nido, aggiudicato i servizi e i lavori all'IMPRESA AS COSTRUZIONI SRLS che ha offerto il ribasso del 27,813% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 441.062,57 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.000.00.

Che la predetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con dichiarazione del RUP in data 12.7.2023.

Che in data 07.06.2023 sono state eseguite, a cura della CUC, le comunicazioni del provvedimento di avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Che l'esito di gara è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 12.07.2023 al 27.07.2023 e sul sito istituzionale in data 12.07.2023 nell'apposita sezione bandi di gara e contratti della amministrazione trasparente del Comune del sito informatico [www.comunetusa.me.it](http://www.comunetusa.me.it) e sul portale del Ministero – Servizio contratti pubblici all'indirizzo [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it).

La Ditta come sopra rappresentata indica quale Direttore Tecnico il geom.

Giuliano Antonino nato a [REDACTED]  
[REDACTED]

Viste le risultanze di regolarità del DURC dell'impresa richiesto in data 22.09.2023 con validità fino al 20.01.2024.

Che la Ditta con nota dell'11.12.2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 20636, ha trasmesso la scrittura privata per la costituzione di associazione temporanea di professionisti del 27.11.2023, tra l'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe, l'arch. Longo Francesco, il dott. geol. Parasiliti Collazzo Oscar e l'arch. Mosca Federica da cui risulta la nomina di capo gruppo nella persona dell'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe.

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del 14.6.2023 prot. n. 0062654 dalla quale risulta che a carico della Ditta AS COSTRUZIONI SRLS e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla data del rilascio del certificato non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile dell'Area Tecnica dichiara che è trascorso, alla data odierna, il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista dall'art. 76 del decreto medesimo.

#### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,

che è parte integrante e sostanziale del presente contratto le stesse parti convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 - Generalità**

La Sig.ra Levanto Ing. Giuseppa, nata [REDACTED] per conto del Comune intestato, nel seguito denominato “stazione appaltante” nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'IMPRESA AS COSTRUZIONI S.R.L.S., con sede in Brolo (ME) che accetta, l'esecuzione del servizio di progettazione e realizzazione dei lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO GIÀ DESTINATO AD ASILO NIDO.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione della progettazione e della realizzazione dei lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'impresa appaltatrice rappresentata dal Sig. Giuliano Antonino, formalmente si impegna ad eseguire la progettazione dei lavori e tutte le opere oggetto dell'appalto stesso descritte all'art.7 del capitolato speciale d'appalto. Forma parte integrante del presente contratto, anche se non allegato, il capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato, approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145, per la parte ancora in vigore. Per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori saranno applicate le norme del regolamento statale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, se non diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

#### **Art. 2 – Corrispettivo dell'appalto**



Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto nella somma di € 441.062,57 (quattrocentoquarantunomilazerosessantadue/57), da assoggettarsi ad I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad € 12.000.00 (dodicimila), per un totale complessivo di € 453.062,57 (quattrocentocinquantatremilazerosessantadue/57) oltre IVA e oneri previdenziali sui servizi di progettazione;

### **Art. 3. Consegna del servizio di progettazione**

La consegna del servizio di progettazione è stata effettuata in via d'urgenza, sotto riserva di legge, in data 20.10.2023, come da verbale agli atti dell'ufficio tecnico.

### **Art. 4 – Consegna dei lavori**

La consegna dei lavori all'impresa è stata effettuata in via d'urgenza, sotto riserva di legge, in data 30.11.2023, come da verbale agli atti dell'ufficio tecnico, dal quale risulta la dichiarazione di avvenuta constatazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e/o cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

### **Art. 5 - Prestazioni professionali richieste**

Il servizio di progettazione consiste nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica. Il soggetto incaricato dovrà produrre tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione del progetto ed esecuzione delle opere.

### **Art. 6 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penale per il ritardo**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 360 (trecentosessanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come previsto all'art. 52 del capitolato speciale di appalto. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla direzione dei lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal direttore dei lavori, dovrà rimborsare al Comune le relative spese di assistenza e sottostare a una penale stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo, dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo, come risulta all'art. 15 del CSA.

**Art. 7 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.**

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto. Qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del codice degli appalti, può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al RUP entro cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione.

Appena cessate le cause della sospensione, tempestivamente, il Direttore deve redigere il verbale di ripresa dei lavori, da inviare al RUP. Tale verbale sottoscritto anche dall'appaltatore reca l'indicazione del nuovo termine contrattuale.

Nel caso in cui l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabili alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. In materia di sospensioni, riprese e proroghe dei lavori trova applicazione quanto stabilito all'art. 23 del CSA. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro, come previsto all'art. 24 del CSA.

#### **Art. 8 – Impianto del cantiere, programma dei lavori**

Entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori l'appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto, come previsto all'art. 20 del CSA.

#### **Art. 9- Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 108 del codice degli appalti, la stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore intervenga la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure

di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenga sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice degli appalti. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto nel precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In materia di risoluzione trova applicazione quanto stabilito all'art. 64 del CSA.

#### **Art. 10 - Anticipazione sul prezzo**

All'appaltatore verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto.

## **Art. 11 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative**

### ***11.1. Garanzia fideiussoria del 35,626%***

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito una garanzia mediante polizza fideiussoria n. 1002020872 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. in data 31.08.2023 Agenzia di Milano, per l'importo di € 80.704,04 (ottantamilasettecentoquattro/04), pari al 50% della cauzione definitiva calcolata sull'importo contrattuale di € 453.062,57, essendo l'impresa in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 in corso di validità. Tale polizza forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del raggiungimento del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

### ***11.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori***

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito una garanzia mediante stipula di polizza n. 1/64436/88/196087051 emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa , agenzia di Capo d'Orlando in data 31.08.2023 che tiene indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore per la somma di € 453.062,57, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), che forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.

Che la Ditta con nota del 19.12.2023, acquisita al protocollo in data 20.12.2023 al n. 20960, ha trasmesso polizza responsabilità civile professionale n. A123C706161-LB intestata al progettista Ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe rilasciata dalla Compagnia assicurativa LLOYD'S Insurance Company spa – Coverholder Assigeco srl via Carlo Crivelli n. 26 Milano, emessa in data 02.01.2023 con un limite per sinistri ed in aggregato annuo di € 2.000.000, con decorrenza dall'01.01.2023 al 01.01.2024, che forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.

Che con la medesima nota è stata trasmessa polizza assicurativa n. 1/64436/65/798057072 rilasciata dalla Compagnia Assicurativa UNIPOL SAI agenzia Capo D'Orlando sub agenzia n. 120, emessa in data 19.12.2023 intestata al progettista Ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe capogruppo della

costituita RTP, per i lavori progettati di demolizione e ricostruzione di edificio già destinato ad asilo nido, con un massimale di 500 mila euro, per i rischi derivanti da errori od omissione nella redazione del progetto che possono determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con decorrenza 18.12.2023 fino al 20.6.2026, come previsto al punto 18 della lettera di invito della CUC, che forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.

### ***11.3. Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo***

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del DPR 207/2010, sarà disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria, da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. L'appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso. Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

### **Art . 12 - Clausole di autotutela**

La Ditta, in sede di partecipazione alla gara, ha reso le dichiarazioni di obbligo di cui al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12.7.2005 e della circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Ass.to LL.PP. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione del sub-contratto, cottimo, nolo o

fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettato il protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", già sottoscritto dall'impresa in sede di offerta.

#### **Art. 13 – Pagamenti in acconto ed a saldo**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il Direttore dei lavori redigerà un SAL pari a 100.000,00 euro (centomila/00), come previsto dall'art. 48 del CSA. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto alla stazione appaltante che provvederà entro trenta giorni al suo esame e all'emissione del certificato di pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Per eventuali ritardi nel pagamento delle rate di acconto trova applicazione quanto stabilito all'art. 48 del CSA.

#### **Art. 14 – Pagamenti a saldo, conto finale e garanzie**

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori entro novanta giorni dalla data della ultimazione ed è trasmesso entro lo stesso termine alla stazione appaltante per i successivi adempimenti, come previsto all'art. 49 del CSA. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso dalla stazione appaltante all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 giorni. Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del codice degli appalti avviene entro



centoventi giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di anni dieci dalla data del collaudo per i vizi e i difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati, come previsto all'art. 59 del CSA.

#### **Art. 15 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri generali e particolari previsti dal capitolato generale d'appalto sono posti a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti nel CSA.

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere o di parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati dallo svolgimento dell'appalto, come previsto, tra l'altro, all'art. 27 del CSA.

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

L'appaltatore si impegna al rispetto nell'utilizzo dei materiali necessari per la realizzazione dell'intervento di quanto contenuto nella relazione per il rispetto del principio Do Not Significant Harm - DNSH, da allegare al progetto esecutivo.

L'appaltatore si obbliga entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante, come dichiarato in sede di gara:

una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità;

la certificazione di cui all'art.17 della legge 12.3.1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

di obbligarsi ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

di essere a conoscenza dell'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 -bis ovvero al

comma 4 del D.L. 77/2021 s.m.i., commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all' importo del contratto o alle prestazioni del contratto; di rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/2410 ossia il principio di non recare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla commissione europea;

di rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolari riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili.

#### **Art. 16 - Obblighi dell'Amministrazione**

L'Amministrazione dichiara che l'aggiudicazione è conforme ai principi del PNRR relativi al DNSH e pertanto inserisce quale parte integrante al presente contratto la lista di esclusione di cui alla nota prot. n. 84914 del 13.6.2023 che rinvia ai regolamenti UE n. 2020/852 del 18.6.2020 e n. 2021/241 del 12.02.2021 nonché la scheda 1 - Costruzioni di nuovi edifici, debitamente compilata, e la scheda 2, non compilata, poiché fa riferimento a Ristrutturazioni riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali, tipologia non pertinente con le previsioni progettuali, entrambe, allegata alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH )" di cui alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30.12.2021 e della RGS n. 33 del 13.10.2022.

**Art. 17 – Ultimazione dei lavori, consegna delle opere e termini per il collaudo delle opere.**

Al termine dei lavori l'appaltatore richiederà al Direttore dei Lavori che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori. Entro trenta giorni dalla richiesta il direttore dei lavori procede alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'appaltatore possa eliminarli e, comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla data di verifica, come previsto all'art. 52 del CSA.

Dalla data del certificato di ultimazione lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668 del c.c. nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui la stazione appaltante ovvero il Direttore dei lavori non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione della verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo, come previsto all'art. 52 del CSA.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera, la stazione appaltante nominerà un tecnico con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di

legge. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini e i documenti contrattuali ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate e a quant'altro definito in corso d'opera dal direttore dei lavori. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato a un anno. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per il collaudo delle opere trova applicazione quanto stabilito all'art. 53 del CSA.

Competono all'appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'appaltatore dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione, come previsto all'art. 54 del capitolato.

#### **Art. 18 – Subappalto**

Ai fini del subappalto si applica integralmente l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 32 del capitolato speciale.

**Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della Legge n. 52/1991 e s.m.i. nel rispetto di quanto previsto dall' art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 20 – Indicazione delle persone che possono riscuotere**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso la Segreteria di questo Ente sita in via Alesina n.36, ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari che amministrativi inerenti il presente appalto.

La stazione appaltante rende noto:

che il CIG assegnato è il seguente: 9808353CF0

che il CUP assegnato è il seguente: I36F22000150006

Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Tusa con le modalità operative di pagamento e di accredito comunicate per iscritto dall'appaltatore sul seguente c.c.b., dedicato alle commesse pubbliche, come da comunicazione agli atti:

- IBAN: [REDACTED] acceso presso Banca POPOLARE EMILIA ROMAGNA - Filiale di Capo d'Orlando (Me).

La persona delegata ad operare su di esso è il Geom. Giuliano Antonino nato a [REDACTED]

[REDACTED]

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il presente contratto è soggetto a clausola risolutiva espressa per cui deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine allo stesso siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto alla stazione appaltante ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati comunicati.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

#### **Art. 21 – Pagamento delle maggiori imposte**

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

#### **Art. 22 – Modalità di risoluzione delle controversie**

Le controversie relative a diritti soggettivi, compresi quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario sono deferite al Tribunale ordinario di Patti (ME), quale foro competente.

E' esclusa la competenza arbitrale come espressamente previsto nella lettera di invito.

#### **Art. 23 – Discordanze negli elaborati allegati al contratto**

Qualora un allegato al contratto dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti



seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

#### **Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

*Allegato A* – capitolato generale d'appalto (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto applicabile;

*Allegato B* – capitolato speciale d'appalto;

*Allegato C* – Relazione tecnica descrittiva

*Allegato D* - Elaborati grafici (corografia, cronoprogramma dei lavori)

*Allegato E* – elenco prezzi unitari

*Allegato F* - analisi prezzi

*Allegato G* – computo metrico estimativo

*Allegato H* – Piano generale di sicurezza e di coordinamento

*Allegato I* - Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i;

*Allegato L* - Polizze di garanzia;

*Allegato M* – Convenzione stipulata in data 12.01.2016 con CPT Messina.

*Allegato N* - Scheda 1 (Costruzione di nuovi edifici) e Scheda 2 (Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali);

*Allegato O* - Liste di esclusione scheda 1, debitamente compilata;

*Allegato P* – Lista di esclusione scheda 2, non compilata, poiché non pertinente con la tipologia dei lavori da eseguire;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

I documenti elencati alle lettere B e G, firmati dalle parti e da me ufficiale rogante, si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e

si rendono legali apponendo n. 34 marche segnatasse da € 16,00 sul capitolato speciale d'appalto, n. 14 da € 1,00 sul computo metrico, mentre la convenzione di cui alla lettera M si allega, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/2007, e si rende legale apponendo n. 3 marche segnatasse da € 16,00. Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i documenti di cui alle lettere *A, C, D, E, F, H, I, L, M, N, O, P* che, controfirmati dai contraenti, vengono conservati dalla stazione appaltante.

**Art. 25 - Adempimenti previdenziali, assicurativi, infortunistici e sicurezza psico-fisica dei lavoratori**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, per il personale impiegato nei lavori, si obbliga ad osservare le clausole del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da essi. L'appaltatore subito dopo la consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stessi è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, compresa la Cassa edile, degli oneri assicurativi e antinfortunistici ed in seguito periodicamente attestazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici.

Per il personale dell'appaltatore trova applicazione anche quanto stabilito all'art. 28 del CSA.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli

istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, trova applicazione l'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 26 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo agli adempimenti previsti per i cantieri mobili. L'Appaltatore ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., verificato idoneo dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore deve fornire

tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. L'Amministrazione in data 12.01.2016 ha stipulato con il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Messina convenzione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 agosto 2007, n. 20, che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

In caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza o in caso di pericolo grave e imminente durante le fasi lavoro, il Direttore dei lavori potrà ordinarne la sospensione disponendone la ripresa solo quando sarà assicurato il rispetto della normativa vigente e il ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

#### **Art. 27 - Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 28- Trattamento dei dati personali**

Il titolare del trattamento dei dati riferiti all'appalto è il Comune di Tusa.

Il Responsabile del trattamento dei dati, relativamente alle attività svolte direttamente dal Comune, è l'ing. Giuseppa Levanto più avanti definito quale responsabile interno del trattamento.

La finalità del trattamento dei dati è limitata alla gestione dell'appalto.

Ai soggetti interessati, a cui i dati fanno riferimento, sono riconosciuti i diritti in conformità al Regolamento europeo 679/2016, nonché alle vigenti disposizioni di legge e alle disposizioni emanate dall'Autorità garante della protezione dei dati personali.

#### **Art. 29 – Norme finali**

L'appaltatore tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente, che viene consegnato in copia e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto.

Il contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Richiesto io Segretario, ufficiale rogante, ho dato lettura di questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su 30 (trenta) pagine a video, dichiarato dalle parti conforme alla loro volontà, previa

rinuncia alla lettura degli allegati, per averne in precedenza preso cognizione, viene dagli stessi approvato e sottoscritto, unitamente agli allegati, e da me segretario rogante, con firma digitale, la cui validità è stata da me verificata.

Il presente contratto viene regolarizzato con imposta di bollo assolta con procedura telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

**PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Levanto Giuseppa**

**PER L'IMPRESA: Giuliano Antonino**

**IL SEGRETARIO COMUNALE: Testagrossa Anna Angela**